

**COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 90/2020/R/GAS “OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 38/2020, DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 32/2019/R/GAS - ORIENTAMENTI RELATIVI ALLA RIDETERMINAZIONE DELL’ELEMENTO UG2K APPLICATO AI CLIENTI FINALI”**

Con il presente documento il Gruppo A2A esprime le proprie osservazioni in merito agli orientamenti volti a ottemperare alla sentenza del TAR Lombardia n. 38/2020 di parziale annullamento della Delibera 32/2019/R/gas.

**Premessa**

Il provvedimento si incunea nell’ambito del procedimento avviato con Delibera 89/2020/R/gas di ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 38/2020, con la quale è stata parzialmente annullata la Delibera 32/2019/R/gas in relazione al perimetro di socializzazione che, ad opinione del giudice amministrativo, avrebbe dovuto includere anche i clienti finali con consumi eccedenti 200.000 Smc/anno.

**Il Gruppo A2A apprezza la tempestività del presente intervento, che si inserisce in un meccanismo già avviato e nel rispetto della prioritaria esigenza di salvaguardare la corresponsione delle somme prefissate agli aventi diritto entro i tempi già scanditi dalla Delibera 32/2019/R/gas.**

Riteniamo che le proposte formulate dalla consultazione in oggetto, sia con riferimento all’estensione dell’ambito di applicazione dell’elemento UG<sub>2k</sub> ai clienti finali con consumi eccedenti i 200.000 Smc/anno, sia in merito alla necessità di ridefinire i valori dell’elemento stesso affinché si tengano in debita considerazione i clienti che hanno finora contribuito, vadano nella corretta direzione di ottemperanza alla sentenza del giudice amministrativo.

Tuttavia gli orientamenti illustrati con particolare riferimento a quanto previsto ai paragrafi § 2.7 e 2.8 del documento in relazione alla staticità del perimetro di applicazione sulla base di un parametro per sua natura mobile, implicano una **complessità e onerosità implementativa che vanificherebbe la rapidità dell’intervento** fin qui perseguita, rendendolo infattibile per la data del 1 luglio prospettata, nonché l’economicità dello stesso.

Benché si condivida l’opportunità di identificare puntualmente i clienti a cui è stata applicata la componente UG<sub>2k</sub> dal 1 aprile 2019 da quelli che saranno oggetto di applicazione della componente in esito al presente intervento, l’implementazione nei sistemi di fatturazione di una logica che individui il valore del CA<sub>PDR</sub> reso disponibile dal SII e valido fino al 30 settembre 2020 (CA<sub>PDR\_2019/2020</sub>) e provveda a congelarlo per tutto il periodo di applicazione della componente implica un intervento di adeguamento estremamente complesso. **La classificazione statica dei clienti basata sul CA<sub>PDR\_2019/2020</sub> non è infatti gestibile da parte delle società di vendita in presenza di un portafoglio clienti dinamico**, l’informazione andrebbe recepita puntualmente nei casi di *switch-in* acquisiti nel corso del 2020 (per i quali il SII rendesse disponibile il nuovo valore del CA<sub>PDR\_2020/2021</sub>), rendendo necessari lo sviluppo di flussi informativi *ad hoc* e la revisione dei processi operativi, tutto ciò in un orizzonte temporale di applicazione della componente estremamente limitato.

**Al fine di rispettare la data di implementazione del 1 luglio, la soluzione proposta dovrebbe limitarsi al mantenimento dell’attuale articolazione e logica di applicazione delle componenti UG<sub>2c</sub> e UG<sub>2k</sub>, e operare esclusivamente sulla**

**quantificazione delle stesse senza necessità di modifiche ai sistemi di fatturazione e ai flussi informativi.**

A tale proposito si potrebbe prevedere che la componente  $UG_{2c}$ , attualmente applicata a tutti i clienti (pertanto anche a quelli con consumo annuo eccedente i 200.000 Smc/anno) ma quantificata solo per gli scaglioni fino alla soglia dei 200.000 Smc/anno, sia **incrementata della valorizzazione stimata da ARERA ai fini delle necessità di gettito del meccanismo**, mentre la subcomponente  $UG_{2k}$  venga considerata alla stregua di **componente restituiva** nei confronti dei clienti che hanno già contribuito al meccanismo, e pertanto applicata ai soli clienti con consumo annuo inferiore a 200.000 Smc/anno (con un meccanismo quindi paragonabile a quello già previsto nel settore elettrico nelle modalità di applicazione della componente  $DISP_{BT}$ ). Tale natura restituiva sarebbe mantenuta temporaneamente, fino al completo allineamento delle disparità di gettito derivanti dalla necessità di tenere in debita considerazione gli importi già versati.

**La rapidità di implementazione dell'intervento neutralizzerebbe i limiti determinati dal mancato utilizzo di un perimetro statico** in quanto i clienti a cui sarebbe applicata il 1 luglio la componente restituiva  $UG_{2k}$  si possono ritenere in larga misura coincidenti con quelli già oggetto di applicazione della componente  $UG_{2k}$  durante lo scorso anno, non essendo ancora occorso l'aggiornamento del  $CA_{PDR}$ . A partire dall'anno successivo, e per tutto il periodo di applicazione della componente, le logiche di applicazione della componente e i conseguenti valori verrebbero poi uniformati.

In tale fattispecie il conto alimentato dalla componente  $UG_{2c}$  includerebbe sia il gettito destinato alla compensazione dei costi di commercializzazione della vendita di cui alla RTDG, sia gli importi riferiti al meccanismo di socializzazione, le percentuali di ripartizione delle somme insistenti sui due differenti conti sarebbero determinate dall'Autorità analogamente a quanto attualmente accade trimestralmente con riferimento alla componente  $A_{SOS}$ .

In alternativa alla proposta sopra illustrata, si potrebbe mantenere la soluzione prospettata dall'Autorità ma in presenza di un perimetro mobile di applicazione.